



COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara

Ordinanza N. 24 del 25/05/2020

Oggetto: Riapertura aree mercatali. Accesso ed organizzazione delle aree e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività nei mercati di Argenta e frazioni. Misura temporanea volta al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il successivo il D.P.C.M. in data 09/03/2020 recante misure urgenti in materia di e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",
- il D.P.C.M. in data 10/04/2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio Nazionale che ha disposto nuove misure fino al 03/05 2020;
- il D.P.C.M. 04/05/2020 "Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020";
- il D.P.C.M. 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del 22 aprile 2020, del 30 aprile 2020, del 15 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 e il relativo "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna;

Considerato:

- che occorre definire le condizioni di base della riapertura e dello svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività mercatale nel territorio di Argenta e frazioni;
- che il Protocollo di regolamentazione della Regione Emilia Romagna alla sezione C) prevede tra le misure generali: *Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.*

Ritenuto che le condizioni minime per la riapertura mercati, siano le seguenti:

- a) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale;
- b) Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, pertanto non potranno accedere contemporaneamente più di n. 2 persone per ogni banco presente nel mercato;

- c) Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani e di guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- d) Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- d) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- e) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- f) La gestione dell'accesso ed dell'uscita dall'area mercatale, nonché l'osservanza dei precedenti punti a) e b), sono a carico delle Organizzazioni e Associazioni individuate dall'Amministrazione Comunale, attraverso propri volontari o del Corpo di Polizia Locale. I volontari, dovranno essere in un numero congruo per la gestione delle fasi di controllo ed evitare gli assembramenti garantendo il mantenimento del distanziamento sociale previsto dalle norme di emergenza COVID; nei mercati fino a 15 banchi il controllo sarà effettuato ad opera degli esercenti.
- g) Nelle aree mercatali che lo consentano e in caso di necessità, i posteggi saranno maggiormente distanziati fra di loro.

Considerate le seguenti disposizioni per i titolari dei posteggi:

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- b) obbligatorio dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- f) in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente Ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 3 del Decreto Legge 19/2020;

ORDINA

- che a far data dal 25/05/2020 l'effettuazione dei mercati di Argenta e frazioni e lo svolgimento dell'attività dei posteggi destinati ed utilizzati per la vendita dei prodotti, avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nella presente Ordinanza al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale.

- la sospensione della vendita di beni usati fino al termine dell'emergenza sanitaria o diversa disposizione.

DISPONE

Di demandare al Dirigente del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, i necessari provvedimenti autorizzativi e l'adozione di un piano di gestione delle aree mercatali, sulla base delle condizioni indicate nella presente Ordinanza.

La trasmissione della presente Ordinanza, ai fini degli adempimenti di competenza:

- 1) Al corpo di Polizia Locale dell'Unione e alle forze dell'ordine competenti per territorio per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto.
- 2) Al signor Prefetto della provincia di Ferrara.
- 3) Al Dirigente del Settore SUAP per gli atti conseguenti.

Di revocare la precedente Ordinanza n. 15 del 04/05/2020 "Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e condizioni minimali per lo svolgimento dell'attività mercatale per i mercati di

Argenta e frazioni. Misura temporanea volta al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19".

AVVERTE

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso :

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120ngiorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

f.to in digitale

IL SINDACO

Andrea Baldini

